

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BUCCINO**

Il Giudice di Pace del Mandamento di Buccino (SA) nella persona dell'Avv. Rosaria Rita IZZI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° *omissis* R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto: ripetizione indebito.

TRA

CLIENTE

attore

E

SOCIETÀ FINANZIARIA

BANCA

convenute

SOCIETÀ FINANZIARIA ALFA

chiamata in causa

CONCLUSIONI

Come in atti.

FATTO

Parte istante con atto di citazione ritualmente notificato conveniva innanzi a questo Giudice la SOCIETÀ FINANZIARIA e la BANCA affinché, con riferimento al contratto di finanziamento, venisse dato atto del diritto al rimborso delle somme relative a commissioni e della polizza assicurativa non goduta, alla luce dell'art. 125 TUB **chiedendo la declaratoria di nullità o vessatorietà della condizione contrattuale che non prevedeva detto rimborso**, con condanna alla restituzione della somma di € 2.477,00 o di quella ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese di giudizio, oltre rifusione delle spese relative all'attività extraprocessuale svolta in sede di mediazione.

Instauratosi il giudizio, si costituiva la BANCA provvedendo al deposito di propria comparsa con cui contestava ogni avversa richiesta, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo l'estromissione dal giudizio.

Si costituiva altresì la SOCIETÀ FINANZIARIA a mezzo di propria comparsa con cui eccepiva il difetto parziale di legittimazione passiva con richiesta di chiamata in causa della SOCIETÀ FINANZIARIA ALFA, contestando nel merito la richiesta attorea, non avendo essa parte istante diritto ai rimborso delle commissioni, trattandosi di costi *up-front* corrisposti all'intermediario, chiedendo il rigetto della domanda ed in subordine in caso di suo accoglimento e previa graduazione di responsabilità, la condanna della BANCA mandante alla rivalsa per quanto fosse costretta ad esborsare in ragione del presente giudizio.

Rigettata l'eccezione di incompetenza con ordinanza del 12/09/16, veniva ammessa la chiamata in causa della SOCIETÀ FINANZIARIA ALFA.

Si costituiva in giudizio la predetta società che nel contestare l'avversa richiesta, eccepiva l'inapplicabilità al caso di specie della previsione di cui. all'art. 125 sexies TUB, quanto del D.M. 8 luglio, l'insussistenza del diritto del cliente ad ottenere il pagamento anche degli oneri non maturati, la mancanza di prova dell'elemento costituito della pretesa, la carenza di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di rimborso delle commissioni incassate

Sentenza, Giudice di Pace di Buccino, dott.ssa Rosaria Rita Izzi n. 497 del 14 agosto 2017

dalla SOCIETÀ FINANZIARIA, la contrarietà della richiesta di rimborso alla disciplina pattizia, chiedendo il rigetto di tutte le domande.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda deve ritenersi ritualmente proposta (esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione giusta documentazione in atti) innanzi al Giudice naturale preposto e competente per valore e territorio, applicandosi al caso di specie la previsione normativa del foro del consumatore, rientrando il presente giudizio tra quelli espressamente previsti. dall'art. 7. c.p.c., all'uopo precisando che la Suprema Corte ha avuto modo di confermare che la competenza del giudice di pace si estende a tutte le controversie, purchè il loro valore sia contenuto nei cinquemila euro. (Cass. SS.UU. n. 21582/11)

All'uopo si evidenzia che nel caso di specie il criterio di collegamento previsto per legge per l'individuazione del Giudice competente, risulta rispettato essendo stato individuato l'Ufficio competente in virtù del domicilio eletto da consumatore prima dell'inizio del giudizio (come da missiva in atti del 26/10/15) e non con l'atto introduttivo dello stesso, non risultando, peraltro, fissato lo stesso presso lo studio dei nominati difensori.

Del pari va rilevato che la società convenuta con la propria comparsa di costituzione non ha provveduto ad indicare tutti i fori alternativamente concorrenti (pur essendo suo preciso obbligo) ed atteso altresì che, in merito al criterio di competenza prescelto, l'onere della prova non è a carico dell'attore, che non deve specificare le ragioni che lo hanno indotto ad incardinare la lite presso il giudice adito.

Va accolta l'eccezione **di carenza di legittimazione passiva così come formulata dalla BANCA, atteso che la stessa non è risultata essere parte nel rapporto contrattuale per cui è causa.**

Va ritenuta sussistente e provata la legittimazione di tutte le altre parti in virtù della documentazione in atti..

Deve ritenersi provato il rapporto contrattuale (di finanziamento) intercorso tra le parti. Ciò posto, in virtù di quanto espressamente esplicitato in atto di citazione e della documentazione in atti, non vi è ragione di ritenere non applicabili al caso di specie i principi di carattere generale, ad esso relativo.

Orbene dall'esame degli atti processuali viene in rilievo che la domanda attorea non è meritevole di accoglimento, in virtù dalle circostanze e delle ragioni addotte, valutati gli elementi acquisiti nel corso della espletata istruttoria.

In tema di adempimento delle obbligazioni, giusta art. 1176 cod. civ., deve valutarsi la condotta delle società convenute, onde stabilire se siano venute meno alle obbligazioni assunte nei confronti della parte istante, sicché, per poter essere liberate da responsabilità è necessario che i fatti addotti siano del tutto estranei ad ogni obbligo di ordinaria diligenza .

Nel caso di specie, agendo parte istante per la ripetizione di somme ritenute non dovute - per costi e commissioni attese l'estinzione anticipata del prestito, ritenuta la vessatorietà della relativa clausola contrattuale - va innanzitutto valutato se sussiste la violazione della disciplina di cui all'art. 33 del Codice del Consumo e se nello specifico vi siano clausole contrattuali che possano ritenersi sottratte dal sindacato di vessatorietà ai sensi dell'art. 34 del predetto codice.

Ciò posto ritiene questo Decidente che parte istante non abbia diritto ad ottenere il rimborso dei costi non goduti, atteso che per espressa previsione contrattuale (clausola n.3 munita di doppia sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c.), essa ha accettato che l'istituto di Credito trattenesse le quote del corrispettivo versato, anche in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, così accettando che tutti i costi divenissero il corrispettivo del servizio reso.

La clausola contrattuale *de qua*, in quanto munita di doppia sottoscrizione ed applicabile *ratione temporis*, deve ritenersi legittima non essendo contraria ad alcuna norma imperativa, non essendo in contrasto con l'art. 125 TUB (nella precedente formulazione applicabile al

Sentenza, Giudice di Pace di Buccino, dott.ssa Rosaria Rita Izzi n. 497 del 14 agosto 2017

caso di specie) ed in quanto non lesiva di alcuna previsione del Codice del Consumo. ((Trib. Torino sant. N. 1823/17)

Avendo la parte attrice espressamente accettato e specificamente approvato ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. la previsione di cui alla clausola n.3 del contratto di finanziamento n. *omissis* stipulato, alcuna somma le potrà essere rimborsata, nonostante l'estinzione anticipata del finanziamento.

In virtù di quanto innanzi appare superflua ogni ulteriore e diversa valutazione.

Le spese di giudizio in considerazione della complessità della materia e del suo assoggettamento a differenti e contrastanti interpretazioni giurisprudenziali, devono intendersi interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Buccino, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda introdotta dal CLIENTE nei confronti della SOCIETÀ FINANZIARIA, della BANCA e della SOCIETÀ FINANZIARIA ALFA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, disattesa ogni diversa istanza, così dispone:

Dichiara la carenza di legittimazione passiva della BANCA;

Rigetta la domanda ;

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS